Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 5 luglio 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 6508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 26 *marzo* 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1963
registro n. 34 *Difesa-Esercito, foglio n.* 56)

E' conferita la seguente decorazione al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra concessa con determinazione del 28° Corpo d'Armata in data 9 novembre 1918:

CROCE AL VALOR MILITARE

MASSIMILLA Eduardo, nato a Cosenza il 5 marzo 1894, aiutante di battaglia 8° Reggimento artiglieria da campagna. - Durante tutte le azioni ha disimpegnato in modo lodevole il proprio servizio ed è stato sempre di esempio per coraggio, sprezzo del pericolo, sentimento del dovere ed amore di Patria. — Casone del Piave, 1918.

(5551)

Decreto presidenziale 18 *marzo* 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1963
registro n. 35 *Difesa-Esercito, foglio n.* 8

E' concessa ai sottoindicati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con il decreto in testa a ciascuno indicato:

Regio decreto 22 marzo 1913 - Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine: 464, 580, 543, 528, 497, 451, 630, 454, 451, 546, 453, 596 - registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159:

BORRIONE Augusto, da Graglie (Novara), sergente maggiore;

CORRADO Giuseppe, da Fano, tenente;

DE MARTIIS Arturo, da Giulianova (Teramo), sottotenente;

DI GERONIMO Giovan Battista, da Caltanissetta, sottotenente;

FOLLIERO Saverio, da Lucera (Foggia), sergente maggiore;

GIOVANETTI Gioacchino, da Senigallia (Ancona), carabiniere;

LACQUA Pietro, da Calamandrana (Asti), sergente;

LE METRE Gaetano, da Salerno, sottotenente;

MOTTA Domenico, da Torino, carabiniere;

PRAGA Giuseppe, da Torino, tenente;

RIGOLI Carlo, da Messina, tenente;

TOMBOLAN FAVA Giampietro, da Padova, sottotenente.

Regio decreto 29 maggio 1913 - Bollettino ufficiale 1913, dispensa 27, pagina 588 - registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1913, registro n. 44, foglio n. 124:

SEBASTIANI Francesco, da Parma, tenente.

Regio decreto 9 aprile 1914 - Bollettino ufficiale 1914, dispensa 16, pagine: 425, 410, 415 - registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1914, registro n. 48, foglio n. 131:

AIELLO Tommaso, da Napoli, sottotenente;

SEBASTIANI Francesco, da Parma, tenente;

URSOMANDO Giovanni, da Monte Sant'Angelo (Foggia), sergente maggiore.

Regio decreto 5 giugno 1915 - Bollettino ufficiale 1915, dispensa 31, pagina 1137 - registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1915, registro n. 53, foglio n. 199:

COSTA Saverio, da Messina, tenente.

Decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916 - Bollettino ufficiale 1916, dipensa 2, pagine: 61, 68 - registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1916, registro n. 56, foglio n. 85:

AMABILE Guglielmo, da Secondigliano (Napoli), sottotenente;

ROVERE Enrico, da Torino, capitano.

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916 - Bollettino ufficiale 1916, dispensa 76, pagina 4240 - registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 50:

PRIMIERO Umberto, da Novara, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916 - Bollettino ufficiale 1916, dispensa 106, pagina 6601 - registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1916, registro n. 29, foglio n. 70:

TOZZI Ermenegildo, da Villafranca Lunigiana, soldato.

Decreto luogotenenziale 13 maggio 1917 - Bollettino ufficiale 1917, dispensa 36, pagina 3272 - registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1917, registro n. 48, foglio n. 7:

BETTILI Enrico, da Soave (Verona), caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 10 giugno 1917 - Bollettino ufficiale 1917, dispensa 44, pagina 3973 - registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1917, registro n. 51, foglio n. 70:

DE BENEDICTIS Saverio, da Belvedere Marittimo (Cosenza), capitano.

Decreto luogotenenziale 2 agosto 1917 - Bollettino ufficiale 1917, dispensa 60, pagina 5109 - registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1917, registro n. 56, foglio n. 300:

CAROTTI Domenico, da Orbetello (Grosseto), sergente.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917 - Bollettino ufficiale 1917, dispensa 68, pagine: 5747, 5775, 5780 - registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59, foglio n. 292:

BRAMANTE Francesco, da Siracusa, capitano;

RADAELLI Mauro, da Ornavasso, caporale;

SPEZZANO Saverio, da Acri (Cosenza), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 22 novembre 1917 - Bollettino ufficiale 1917, dispensa 87, pagina 7183 - registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1917, registro n. 69, foglio n. 184:

VOLPI Vincenzo, da Modena, soldato.

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918 - Bollettino ufficiale 1918, dispensa 3, pagina 260 - registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75, foglio n. 2:

GIANNELLI Alessandro, da Seravezza (Lucca), capitano.

Decreto luogotenenziale 5 maggio 1918 - Bollettino ufficiale 1918, dispensa 32, pagina 2561 - registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 18, foglio n. 228:

CAMOSSO Michele, da Cumerana (Cuneo), sottotenente.

Le sopraindicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(5818)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1963, *n. 883.*

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:

10) Scienza dell'amministrazione;
11) Storia del giornalismo;
12) Organizzazione internazionale.

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:

32) Filologia italiana;
33) Storia del cristianesimo;
34) Letteratura anglo-americana.

Art. 30. — E' soppresso e sostituito dal seguente: « Gli insegnamenti di " Storia greca ,, e di " Storia romana ,, sono riuniti in un'unica cattedra, i corsi relativi vengono tenuti alternativamente e ogni anno viene indicato, nel manifesto degli studi, il corso che sarà impartito ».

Art. 32. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di « Antropologia culturale ».

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di: « Farmacologia ».

Dopo l'art. 52 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione dell'Istituto di Orto botanico con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 53. — L'Orto botanico è un Istituto annesso alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, la cui direzione è affidata al direttore dell'Istituto botanico.

Art. 105, relativo alla Scuola di specializzazione in Radiologia, è modificato nel senso che dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente: « Gli iscritti per ciascun anno non possono superare il numero di 10 ».

Dopo l'art. 157, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti gli articoli concernenti l'istituzione delle seguenti Scuole di specializzazione, annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione

Art. 158. — E' istituita presso l'Istituto di igiene la Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione.

Direttore della Scuola è il titolare della cattedra di Igiene.

Art. 159. — La Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione ha lo scopo di conferire una approfondita e specifica conoscenza dei problemi teorici e pratici riguardanti la alimentazione umana nei suoi aspetti medico-biologici, socio-culturali, economico-agricoli, industriali e tecnologici.

Art. 160. — Sono ammessi a frequentare detta Scuola i laureati in Medicina e chirurgia, e, in deroga all'articolo 68 delle norme generali anche i laureati in Scienze biologiche e Farmacia, in numero non superiore a 20 per ciascun anno.

Art. 161. — La durata del corso è di due anni.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Dottrina generale dell'alimentazione;
2) Chimica bromatologica;
3) Igiene degli alimenti;
4) Tossicologia alimentare;
5) Industrie alimentari;
6) Statistica metodologica e sanitaria;
7) Diagnostica chimico-clinica.

2° *Anno*:

8) Alimentazione del bambino e dell'adulto sani;
9) Malattie legate all'alimentazione e dietetica;
10) Statistica ed economia alimentare;
11) Geografia e geopolitica degli alimenti e dell'alimentazione;
12) Alimentazione degli animali.

Art. 162. — E' obbligatorio un periodo di internato di sei mesi presso l'Istituto di igiene. Le prove annuali d'esame, orali e pratiche, vertono sulle materie oggetto di insegnamento.

Scuola di specializzazione in Endocrinologia

Art. 163. — La Scuola di specializzazione in Endocrinologia, che conferisce il titolo di specialista in Endocrinologia, è istituita presso gli Istituti di Patologia medica e Metodologia clinica, di Fisiologia umana e di Anatomia e Istologia patologica dell'Università di Pavia. La direzione della Scuola è affidata al titolare di Patologia medica e Metodologia clinica e la direzione dei corsi ai titolari di Fisiologia umana e di Anatomia ed Istologia patologica della detta Università.

La Scuola dispone di sezioni di malati dell'Istituto di Patologia medica, dei laboratori dell'Istituto di Fisiologia umana, del materiale anatomico e di una sezione sperimentale specializzata dell'Istituto di Anatomia ed Istologia patologica. Detta Scuola dispone inoltre di trenta letti messi a disposizione dalle cliniche mediche,

chirurgica, ostetrico-ginecologica e neurologica necessari ai rispettivi titolari per il loro insegnamento nella Scuola.

Art. 164. — Il corso ha la durata di due anni e comprende i seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:

Anatomia, istologia ed embriologia delle ghiandole endocrine;
Fisiologia delle ghiandole endocrine;
Ghiandole endocrine e metabolismo;
Chimica e farmacologia degli ormoni;
Semeiotica endocrinologica clinica e di laboratorio.

2° *Anno*:

Malattie endocrine;
Endocrinologia in neuropsichiatria;
Endocrinologia in ginecologia e ostetricia;
Anatomia patologica delle ghiandole endocrine;
Terapia endocrina chimica;
Radiologica e chirurgica.

Agli insegnamenti vengono aggiunte esercitazioni pratiche e conferenze teoriche di cultori italiani e stranieri della disciplina.

Art. 165. — Alla Scuola, sono ammessi laureati in Medicina e chirurgia in numero non superiore a 20 per ciascun anno di corso. Non sono ammessi abbreviazioni di corso.

Il Consiglio della Scuola esaminerà le domande di ammissione e formerà una graduatoria dei candidati ai posti disponibili il cui numero sarà fissato dallo stesso Consiglio di anno in anno in rapporto alle sopra ricordate esigenze. E' obbligatoria la frequenza alle lezioni ed esercitazioni ed è obbligatorio un anno di internato nell'Istituto di Fisiologia umana ed un anno nello Istituto di Anatomia ed Istologia patologica dell'Università di Pavia.

Art. 166. — Alla fine del primo anno gli iscritti dovranno sostenere un esame sulla materia dei corsi di lezioni e delle esercitazioni e conferenze e se riconosciuti idonei verranno ammessi al corso successivo.

Alla fine del secondo anno dovranno egualmente superare un esame sulle materie svolte durante l'anno e, per il conseguimento del diploma di specialista in Endocrinologia, presentare e discutere una dissertazione scritta su argomento endocrinologico elaborata in uno degli Istituti clinici o biologici della Facoltà medica dell'Università di Pavia.

Art. 167. — Le Commissioni degli esami di profitto e di diploma saranno composte dagli insegnanti della Scuola, secondo le norme previste dallo statuto.

Scuola di specializzazione in Medicina interna

Art. 168. — E' istituita presso la Clinica medica della Università di Pavia la Scuola di specializzazione in Medicina interna.

La Scuola è posta sotto la direzione del direttore della Clinica medica.

Art. 169. — Sono ammessi alla Scuola per ciascun anno di corso i laureati in Medicina e chirurgia in numero non superiore a 25.

Art. 170. — La Scuola ha la durata di cinque anni. Al termine di ogni anno accademico gli iscritti alla Scuola dovranno sostenere un esame di profitto per le materie trattate nell'anno. Non verranno ammessi al terzo anno della Scuola gli iscritti che non avranno superato tutti gli esami delle materie del primo biennio di corso, e non saranno ammessi al quinto coloro che non avranno superato gli esami dei primi due bienni. Al termine delle lezioni, verranno rilasciati dai singoli insegnanti dei corsi le rispettive firme di frequenza. Non saranno ammessi agli esami gli iscritti che non avranno ricevuto le firme di frequenza.

Al termine dei cinque anni gli iscritti che avranno superato tutti gli esami di profitto della Scuola dovranno discutere una tesi clinica o sperimentale davanti ad una Commissione appositamente costituita. Superata tale prova, verrà rilasciato all'iscritto il diploma di specialità in Medicina interna.

Art. 171. — Gli iscritti alla Scuola frequenteranno i reparti di degenza ed i laboratori della Clinica medica in qualità di interni con turni stabiliti di anno in anno.

Art. 172. — La Direzione della Scuola potrà integrare i corsi con conferenze su argomenti inerenti alle materie d'insegnamento con proiezioni di films scientifici, ecc.

Art. 173. — Possono essere ammessi all'abbreviazione di corsi gli aspiranti che avranno dimostrato la loro capacità in modo inequivocabile.

Il direttore della Scuola sottoporrà gli aspiranti che chiedono l'abbreviamento di corso ad un esame, superato il quale potrà essere concesso l'abbreviamento secondo le norme generali che regolano le Scuole di specializzazione.

Materie di insegnamento:

1° *Anno*:

Corsi fondamentali:

Concetti generali di Biochimica applicata alla medicina;
Concetti generali di Genetica medica;
Concetti generali di Immunologia;
Concetti generali di Epidemiologia.

Esercitazioni:

Esercitazioni di semeiotica e diagnostica medica;
Esercitazioni di microscopia clinica;
La biopsia per l'indagine strutturale ed ultrastrutturale dei tessuti patologici come mezzo diagnostico in medicina interna.

2° *Anno*:

Corsi fondamentali:

Concetti generali sul ricambio materiale ed energetico e sulle malattie della nutrizione;
Concetti generali di ematologia normale e patologica. Clinica delle malattie del sangue;
Fisiologia, patologia e clinica dell'apparato digerente.

Esercitazioni:

Esercitazioni di semeiotica e diagnostica medica;
Diagnostica citologica e funzionale delle emopatie;
Diagnostica radiologica delle malattie interne.

3° *Anno*:

Corsi fondamentali:

Fisiologia, Patologia e Clinica dell'apparato cardiovascolare;
Concetti generali di Medicina sportiva;
Fisiologia, Patologia e Clinica dell'apparato urinario.

Esercitazioni:

Esercitazioni di semeiotica e diagnostica medica;
Diagnostica radiologica delle malattie interne;

Mezzi strumentali di studio delle cardio-vasculopatie;

Mezzi diagnostici delle nefropatie.

4° *Anno*:

Corsi fondamentali:

Patologia e Clinica delle malattie infettive e parassitarie;

Patologia e Clinica delle malattie del collageno, dei muscoli e delle articolazioni;

Patologia e Clinica delle malattie endocrine.

Esercitazioni:

Esercitazioni di diagnostica e di terapia medica;

Esami di laboratorio per lo studio delle endocrinopatie;

Diagnostica medica con gli isotopi radioattivi.

5° *Anno*:

Corsi fondamentali:

Fisiologia, Patologia e Clinica dell'apparato respiratorio;

Concetti generali di allergologia;

Concetti generali di medicina preventiva e di gerontologia;

Nozioni di medicina mutualistica ed assicurativa.

Esercitazioni:

Esercitazioni di diagnostica e di terapia medica;

Esercitazioni di diagnostica medica endoscopica.

Scuola di specializzazione in Urologia

Art. 174. — Presso l'Istituto di clinica chirurgica generale della Università di Pavia è istituita la Scuola di specializzazione in Urologia.

Essa conferisce il diploma di specializzazione in Urologia.

La Scuola dispone dei reparti e delle attrezzature dell'Istituto di clinica chirurgica generale.

Art. 175. — Alla Scuola sono ammessi i medici in numero non superiore a 10 per ciascun anno di corso, che abbiano conseguito la laurea in Medicina e chirurgia in una Università italiana.

L'ammissione è fatta in base ai titoli presentati dai candidati ed eventualmente per mezzo di esami.

Art. 176. — La durata del corso è di anni tre. Ciascun iscritto ha il dovere oltre che di frequentare la Clinica, di presentarsi al termine del relativo anno scolastico alle materie di esami stabilite per ciascun anno scolastico.

Art. 177. — Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma sono le seguenti:

Anatomia chirurgica, Semeiotica chirurgica, Patologia chirurgica (con particolare riguardo all'apparato urinario e all'apparato genitale maschile);

Fisiopatologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

Anatomia ed istologia patologica, Radiologia, Clinica chirurgica, Medicina operatoria (con particolare riguardo all'apparato urinario e all'apparato genitale maschile);

Tecnica ed indicazioni degli esami e delle operazioni endoscopiche (con speciale riguardo all'apparato urinario e all'apparato genitale maschile);

Tecnica di laboratorio (Chimica batteriologica, sierologica e immunologica applicata alla clinica, con speciale riguardo alle malattie dell'apparato urinario e dell'apparato genitale maschile).

Questi insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche di semeiologia e di tecnica operatoria.

Art. 178. — Le materie elencate nell'articolo precedente sono distribuite nei tre anni di studio:

1° *Anno*:

Anatomia chirurgica, Semeiotica chirurgica, Patologia chirurgica (con speciale riguardo all'apparato urinario e all'apparato genitale maschile);

2° *Anno*:

Fisiopatologia dell'apparato urinario e genitale maschile, Anatomia e istologia patologica, Radiologia (con speciale riguardo all'apparato urinario e all'apparato genitale maschile);

Tecnica di laboratorio (Chimica batteriologica, Sierologica e immunologica applicata alla clinica (con speciale riguardo alle malattie dell'apparato urinario e dell'apparato genitale maschile).

3° *Anno*:

Clinica chirurgica, Medicina operatoria (con speciale riguardo all'apparato urinario e all'apparato genitale maschile);

Tecnica ed indicazioni degli esami e delle operazioni endoscopiche (con speciale riguardo all'apparato urinario e all'apparato genitale maschile).

Art. 179. — Gli esami speciali hanno carattere teorico e pratico.

L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomenti attinenti la specialità, preparata con l'approvazione della Direzione della Scuola e che deve essere presentata in cinque copie alla segreteria dell'Università almeno dieci giorni prima dell'esame di diploma.

Art. 180. — La Commissione degli esami speciali è formata da tre membri e quella di diploma da cinque membri nominati secondo le disposizioni generali della Scuola di specialità.

Le Commissioni sono presiedute dal direttore della Scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1963, n. 884.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1959, n. 1213;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con il decreto sopraindicato, è modificato come appresso:

Dopo l'art. 3, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, viene inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 4. — Nelle Facoltà di cui all'articolo precedente, sono costituiti, secondo il criterio dell'affinità degli insegnamenti gli Istituti scientifici specificati negli articoli seguenti.

Scopo degli Istituti è di addestrare e di perfezionare studenti e studiosi nelle discipline a cui gli Istituti stessi si riferiscono e di contribuire al progresso delle dette discipline con ricerche e pubblicazioni e con altre iniziative che vengano giudicate opportune dai rispettivi direttori.

Direttore di ciascun Istituto è uno dei professori di ruolo. Se dell'Istituto fanno parte soltanto professori incaricati, potrà essere nominato direttore il preside o altro professore di ruolo della Facoltà.

I direttori degli Istituti di cui al comma precedente vengono nominati dal rettore, su designazione del Consiglio della Facoltà, per un triennio accademico, se professore di ruolo, annualmente, se professore incaricato, e possono essere confermati.

Gli articoli 14 e 15 relativi agli insegnamenti e alle propedeuticità del corso di laurea in discipline nautiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 14. — Sono insegnamenti fondamentali:

1) Analisi matematica (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
4) Fisica sperimentale (biennale);
5) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
6) Complementi di matematica;
7) Astronomia generale e sferica;
8) Geodesia e idrografia;
9) Astronomia nautica;
10) Arte navale (biennale);
11) Navigazione e magnetismo navale (biennale);
12) Meteorologia e oceanografia;
13) Elementi di architettura e costruzione navale;
14) Misure elettriche e radioelettriche;
15) Navigazione aerea;
16) Elettrotecnica;
17) Teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche;
18) Radiotecnica;
19) Lingua straniera (biennale);

Sono insegnamenti complementari:

1) Metodi di osservazione e misura;
2) Statistica applicata ai fenomeni naturali;
3) Aeronautica generale;
4) Assistenza al volo e controllo del traffico aereo;
5) Metereologia sinottica e previsioni del tempo;
6) Tecnica del radar e dei radioaiuti alla navigazione;
7) Magnetismo terrestre;
8) Misure oceanografiche.

Lo studente, al termine dei primi due anni di corso, deve dare prova di conoscenza della lingua straniera.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno di due, da lui scelti fra i complementari.

Art. 15. — Lo studente non può sostenere gli esami di: Complementi di matematica; Arte navale, 2° corso, Navigazione e magnetismo navale (biennale), Metereologia e oceanografia, Astronomia generale e sferica, Elettrotecnica, Radiotecnica, Geodesia e idrografia, Elementi di architettura e costruzione navale, Teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche, Misure elettriche e radioelettriche, ove non abbia superato gli esami di: Analisi matematica (biennale), Fisica sperimentale (biennale), Geometria analitica con elementi di proiettiva, Meccanica razionale e lingua straniera. Nè l'esame di Radiotecnica ove non abbia superato quello di Elettrotecnica, nè quelli di Misure elettriche e di teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche, ove non abbia superato quelli di Elettrotecnica e radiotecnica, nè l'esame di Meteorologia sinottica ove non abbia superato quello di Meteorologia e oceanografia, nè l'esame di Statistica applicata ai fenomeni naturali, ove non abbia superato quello di Analisi matematica (biennale), nè l'esame di Astronomia nautica ove non abbia superato qnello di Astronomia generale e sferica.

Dopo l'art. 17, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, viene inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 18. — Nella Facoltà di Scienze nautiche sono costituiti i seguenti istituti scientifici:

di Astronomia nautica e navigazione, comprendente gli insegnamenti di Navigazione aerea, di Astronomia nautica, di Aeronautica generale, di Assistenza al volo e controllo del traffico aereo;

di Meteorologia e oceanografia, comprendente il detto insegnamento e quelli di Misure oceanografiche di meteorologia sinottica e previsione del tempo;

di Teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche comprendente il detto insegnamento e quelli di Elettrotecnica, di Radiotecnica, di Misure elettriche e radioelettriche, di Tecnica del radar e dei radioaiuti alla navigazione;

di Fisica sperimentale.

Art. 20. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze economico-marittime sono aggiunti quelli di:

6) Diritto della previdenza sociale;
7) Diritto delle assicurazioni.

Dopo l'art. 23 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 24. — Nella Facoltà di Economia marittima sono costituiti i seguenti Istituti scientifici:

di Merceologia;

di Economia dei trasporti marittimi, comprendente gli insegnamenti di Economia politica, di Economia dei trasporti marittimi e di Statistica;

di Diritto pubblico, comprendente oltre il su detto insegnamento, quelli di Diritto amministrativo e di Diritto internazionale;

di Diritto della navigazione, comprendente oltre il suddetto insegnamento quello di Diritto del lavoro. marittimo e portuale;

di Diritto commerciale, comprendente oltre il su detto insegnamento, quelli di Istituzione di diritto privato e di Diritto industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1963.

Regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) l'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici previsti dal decreto legislativo stesso, quando siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'Ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, che dispone che ogni giuoco di abilità o concorso pronostici deve essere disciplinato da apposito regolamento;

Visto l'art. 52 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, che dispone che i regolamenti per la organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro per le finanze;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per il turismo e lo spettacolo del 31 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1962, registro n. 23 Finanze, foglio n. 303;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre competizioni sportive, esercitati e gestiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

L'allegato regolamento sostituisce quello approvato con decreto ministeriale 5 settembre 1951, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1951, registro n. 23 Finanze, foglio n. 180, modificato con decreto ministeriale 10 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1954, registro n. 21 Finanze, foglio n. 278, modificato con decreto ministeriale 13 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1956, registro n. 19 Finanze, foglio n. 74, con decreto ministeriale 13 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1960, registro n. 22 finanze, foglio n. 117 e con decreto ministeriale 1° agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1962, registro n. 24 Finanze, foglio n. 56.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato, unitamente al regolamento allegato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1963
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 263. — BAIOCCHI

Regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Art. 1.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. esercita, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, i concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre competizioni sportive il cui pronostico possa essere espressa in modo analogo a quello previsto per gli incontri di calcio. I concorsi stessi sono disciplinati dalle norme per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, nonchè dal presente regolamento speciale.

Art. 2.

Il concorso consiste nel pronosticare in unico contesto, a mezzo di apposite schede, il risultato finale o parziale di una serie di determinati incontri di calcio o di altre competizioni sportive, in numero non superiore a 18, dei quali sia previsto lo svolgimento in giornate di gara ufficialmente stabilite.

Art. 3.

La posta unitaria per ogni colonna di partecipazione al concorso è di L. 71,25. Il fondo premi è costituito dalle percentuali dell'ammontare complessivo delle poste indicate nell'art. 3 del decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per il turismo e lo spettacolo del 31 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1962, registro n. 23 Finanze, foglio n. 303, e calcolate in base alla legge 8 giugno 1962, numero 587.

La giuocata minima non può essere inferiore a due poste.

La partecipazione al concorso è libera a tutti. Essa dovrà effettuarsi presso gli uffici delle sedi di zona dell'Ente gestore; potrà effettuarsi altresì, a scelta e sotto l'esclusiva responsabilità dei partecipanti, presso « Ricevitori autorizzati » dall'Ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati ad osservare, ed a far rispettare dai partecipanti stessi, tutte le norme che disciplinano il concorso.

La data di chiusura dei concorsi sarà fissata e resa nota dall'Ente gestore in relazione all'ora di svolgimento degli eventi sportivi da pronosticare.

Il partecipante è tenuto a corrispondere al Ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 3,75. Identica somma è dovuta quando la partecipazione al concorso ha luogo presso gli uffici dell'Ente gestore.

La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute.

Art. 4.

La partecipazione al concorso deve risultare da apposite schede distribuite dall'Ente gestore normalmente consistenti in fogli composti di almeno tre parti (tagliandi: figlia, spoglio e matrice). Ogni scheda è utilizzabile per la compilazione di tante colonne di pronostici quante corrispondono alle poste consentite dall'apposito bollino di convalida.

Sulla prima parte (tagliando figlia) sono indicati, accoppiati, i nominativi delle squadre e/o dei competitori inclusi nel concorso. Ogni accoppiamento di due squadre o di due competitori corrisponde a uno degli eventi da pronosticare. A fianco degli accoppiamenti sono lasciati, sulle tre parti della scheda, gli spazi per l'indicazione chiara e leggibile dei pronostici con i segni convenzionali e insostituibili di cui appresso, senza correzioni o contraddizioni.

Il pronostico riguarda la vittoria (segno convenzionale: 1), o la sconfitta (segno convenzionale: 2) o il pareggio (segno convenzionale: X) della squadra o del competitore indicato per primo nell'accoppiamento, nei confronti della altra squadra o dell'altro competitore.

Su ogni parte della scheda sono indicati il numero progressivo e la data del concorso periodico, nonchè la data delle giornate ufficiali di gara alle quali il concorso è connesso. Possono essere utilizzate schede in cui la serie degli accoppiamenti è indicata col numero d'ordine dell'elenco degli incontri stabilito dall'Ente gestore per il concorso in cui le schede stesse vengono usate e pubblicato nel Bollettino Ufficiale. In tal caso il partecipante indicherà sulla scheda il numero e la data del concorso.

Le tre parti della scheda all'atto del versamento della posta devono essere convalidate mediante l'applicazione, a cura del ricevitore, di uno o più bollini composti di tre parti e contrassegnati su ogni parte dal medesimo numero progressivo e stampati in colorazioni diverse a seconda del numero delle poste indicate sul bollino stesso. Qualora, per qualsiasi motivo, sulla scheda risultassero applicati bollini di valore inferiore a quelli del numero delle colonne riempite, la scheda parteciperà al concorso esclusivamente con tante colonne quante corrispondono al valore dei bollini applicati, cominciando dalla prima colonna.

Dopo l'applicazione del bollino o dei bollini il ricevitore staccherà la prima parte (tagliando figlia) della scheda e la consegnerà al partecipante; conserverà unite e custodirà con ogni cura le altre due parti (tagliando spoglio e matrice), per farle pervenire al competente ufficio dell'Ente gestore nei termini da quest'ultimo fissati.

L'Ente gestore provvederà a separare le due parti anzidette conservando a propria disposizione i tagliandi spoglio e depositando le matrici negli archivi previsti nell'art. 7.

In luogo di bollini di convalidà, per l'individuazione delle tre parti delle schede possono essere utilizzate apposite macchine preventivamente approvate e sigillate dal Ministero delle finanze. In tal caso, sulle tre parti delle schede vengono stampigliati dalla macchina: il contrassegno stabilito dal Ministero delle finanze, la sigla della macchina ed il numero progressivo destinati a individuare le singole schede, e il numero delle colonne partecipanti al concorso.

Art. 5.

E' consentita la partecipazione al concorso anche con speciali schede multiple da sistema, intendendosi per « sistema » la scritturazione abbreviata di una serie di colonne collegate in base alla combinazione di due o tre differenti pronostici (varianti doppie o triple) per una o più partite scelte tra quelle alle quali il concorso si riferisce, restando invece immutati, in ogni colonna, i pronostici delle altre partite. L'Ente gestore si riserva la facoltà di stabilire i limiti minimo e massimo delle giuocate consentite con una sola scheda.

La partecipazione al concorso con schede multiple da sistema deve risultare da apposite schede consistenti in fogli composti di tre parti (tagliando figlia, spoglio matrice). La serie degli accoppiamenti del concorso è indicata, su tali schede, col numero d'ordine dell'elenco degli incontri stabilito dall'Ente gestore e pubblicato nel Bollettino ufficiale.

Il partecipante indicherà sulle tre parti della scheda il numero e la data del concorso e, negli appositi riquadri a ciò destinati, dovrà apporre i segni di pronostico desiderati, stabilendo per ogni evento o uno dei tre pronostici fissi (1 oppure X oppure 2) o una delle tre varianti doppie (1 X oppure 1 2 oppure X 2) o la variante tripla (1 X 2). Le varianti prescelte dovranno corrispondere a una delle combinazioni autorizzate, indicate nella apposita tabella stampata sulla scheda multipla da sistema, fermo restando che il partecipante ha la facoltà di invertire l'ordine di scritturazione dei segni di pronostico di ogni variante.

Qualora il giuocatore, invece di indicare segni differenti di variante, ripeta nelle caselle due o tre volte lo stesso segno, i segni ripetuti si considerano come pronostici fissi, e il sistema si intende moltiplicato per le volte in cui la ripetizione è avvenuta, semprechè il numero di colonne risultanti corrisponda al numero di poste coperto dai bollini di convalida.

Art. 6.

Ogni scheda multipla da sistema partecipa al concorso con tante colonne quante ne risultano dal calcolo combinatorio in base alle varianti doppie e triple indicate sul tagliando racchiuso nell'archivio, sempreche il numero delle colonne stesse sia uguale o inferiore al totale complessivo delle poste consentito dai bollini che risultano applicati sulla scheda stessa. In caso contrario la scheda parteciperà al concorso con tante colonne quante corrispondono al valore dei bollini applicati, restando stabilito che saranno annullate le colonne eccedenti determinate come appresso. Il sistema viene sviluppato matematicamente da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, secondo l'ordine di scritturazione dei singoli segni di pronostico di ogni variante. Ognuno dei segni della prima variante, cominciando dall'alto, viene scritto nell'ordine una sola volta. I singoli segni di pronostico della seconda variante vengono invece scritti di seguito nell'ordine due volte oppure tre a seconda che la prima variante sia stata doppia oppure tripla. I singoli segni di pronostico della terza variante vengono pure scritti di seguito nell'ordine tante volte quante corrispondono alle colonne ottenute con la variante immediatamente precedente. E così di seguito. I gruppi di segni di ogni variante così ottenuti vengono poi ripetuti nell'ordine tante volte fino a completare l'ultima colonna risultante dall'ultima variante del sistema sviluppato. I segni dei pronostici fissi vengono ripetuti per tutte le colonne del sistema. Ove debbano essere annullate colonne eccedenti, si considerano tali le ultime colonne del sistema come sopra sviluppato.

Art. 7.

Presso ogni sede di zona dell'Ente gestore l'archivio consiste in uno o più armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e congegno di controllo.

Le operazioni di deposito e la custodia sono controllate e sorvegliate da una Commissione di zona, della quale fanno parte: un rappresentante dell'Amministrazione delle finanze che la presiede, un rappresentante del C.O.N.I. e un notaio, o un pubblico funzionario, che esercita anche le funzioni di segretario. La Commissione di zona verbalizza il quantitativo dei bollini usati per la convalida delle matrici da custodire, gli estremi dei bollini denunciati o accertati come mancanti, procede alla chiusura dell'archivio e ne custodisce le chiavi.

Art. 8.

Appresi i risultati degli eventi formanti oggetto del concorso, l'ufficio di ogni sede di zona dell'Ente gestore provvede a individuare, mediante l'esame dei tagliandi spoglio, le schede in cui vi siano colonne che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla Commissione di zona.

La Commissione, previa constatazione della integrità dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio le matrici delle schede come sopra individuate ed in base alle risultanze della verifica del loro contenuto determina le matrici vincenti.

Le operazioni della Commissione vengono svolte senza l'intervento di estranei, ad eccezione di eventuali collaboratori nominati dall'Amministrazione delle finanze, e sono descritte in un verbale al quale devono essere allegate le matrici vincenti.

Art. 9.

In ciascuna colonna si consegue un punto per ogni risultato esatto. La somma dei punti determina la graduatoria e l'assegnazione delle colonne vincenti ad una prima o ad

una seconda categoria. Sono assegnate alla prima o alla seconda categoria le colonne nelle quali il pronostico esatto, rispettivamente per tutti gli eventi o per tutti gli eventi meno uno, formanti oggetto del concorso, risulti dalle corrispondenti matrici esistenti nell'archivio, le quali fanno stato in ogni caso di contestazione.

L'importo complessivo destinato ai premi a norma dello art. 3 viene diviso a metà fra le due categorie; le colonne vincenti di ogni categoria partecipano a loro volta in parti uguali alla suddivisione del rispettivo monte premi. In nessun caso il premio conseguito dalle colonne vincenti in seconda categoria potrà essere superiore a quello delle colonne vincenti in prima categoria; in tale caso le due categorie verranno fuse in una sola. Mancando colonne vincenti in prima categoria (normalmente punti 13) o in seconda (normalmente punti 12) o in entrambe, saranno premiate insieme con le colonne vincenti in seconda od in prima categoria, oppure in categoria unica, quelle che avranno totalizzato un punteggio inferiore di un punto a quello della seconda categoria (normalmente punti 11).

Qualora in nessuna delle colonne si consegna il punteggio previsto nei comma precedenti, l'ammontare dei premi sarà suddiviso in unica categoria tra tutte quelle in cui sarà stato realizzato il punteggio maggiore.

Ai fini della graduatoria del concorso deve essere assunto quale risultato, finale o parziale, definitivo e incontestabile delle partite di calcio, quello conseguito pubblicamente sul terreno di giuoco, sempre che le reti fatte o subìte da ciascuna squadra siano state concesse dall'arbitro sul campo. Per le altre competizioni deve essere assunto quale risultato, finale o parziale, definitivo e incontestabile, quello pubblicamente conseguito e indicato dai giudici di gara, ai sensi delle norme che disciplinano le competizioni sportive stesse.

Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti qualsiasi, non sono influenti agli effetti del concorso.

Non sono validi agli effetti del concorso gli eventi sportivi il cui svolgimento avvenga in giorno diverso da quello prestabilito, quelli rimasti pubblicamente incompiuti per qualsiasi motivo e quelli che l'Ente gestore, a mezzo di comunicato ufficiale emesso prima della chiusura degli archivi, abbia dichiarato non validi.

Possono essere presi in considerazione gli eventi anticipati quando prima del loro inizio ne sia stata data notizia dall'Ente gestore a mezzo Bollettino od a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione. In tale caso, il termine per il deposito delle matrici nell'archivio verrà fissato in relazione allo svolgimento degli eventi anticipati.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero degli eventi validi agli effetti del concorso fosse tale che non fosse possibile raggiungere il punteggio massimo previsto dal concorso, questo sarà ridotto di un punto; qualora nella ipotesi suddetta non fosse possibile raggiungere nemmeno il punteggio massimo ridotto di un punto, il concorso sarà ridotto di due punti.

Nel primo caso (riduzione di un punto) saranno rispettivamente assegnate alla prima od alla seconda categoria le colonne nelle quali il pronostico esatto per tutti gli eventi o per tutti gli eventi meno uno, oggetto del concorso, come sopra ridotto, risulti dalla matrice esistente nell'archivio. Mancando colonne vincenti di una delle due categorie, alla suddivisione del monte premi parteciperanno in categoria unica tutte le colonne in cui sia stato realizzato il maggiore punteggio. Nel secondo caso (riduzione di due punti), la sola categoria di vincitori sarà costituita dalle colonne nelle quali il pronostico esatto per tutti gli eventi oggetto del concorso così ridotto risulti dalla matrice esistente nell'archivio.

Qualora per qualsiasi motivo il numero degli eventi non validi fosse tale da non raggiungere il punteggio necessario a determinare, nei ridotti limiti di cui sopra, le categorie vincenti del concorso, alla suddivisione del monte premi parteciperanno in categoria unica tutte le colonne nelle quali sarà stato realizzato il punteggio maggiore.

Art. 10.

Un Bollettino ufficiale, edito a cura dell'Ente gestore, pubblica i risultati del concorso, e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a L. 20.000.

Gli estremi dei bollini delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria inferiore a L. 20.000, relativi alla ricevitoria dove sono state effettuate la giuocate, sono elencati in apposito Bollettino ufficiale in visione presso la ricevitoria stessa. Il giuocatore che non abbia la possibilità di consultare il Bollettino ufficiale di ricevitoria suddetto, è tenuto a far pervenire alla sede di Zona il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami.

Il pronosticatore che si ritenga vincitore con una matrice di cui non siano stati pubblicati gli estremi del bollino o del contrassegno meccanico, o i cui estremi stessi non risultino pubblicati corrispondentemente al numero delle colonne ritenute vincenti, può richiedere l'eventuale o complementare assegnazione alle categorie vincitrici del concorso soltanto mediante presentazione di reclamo scritto.

A pena di decadenza di ogni diritto, tale reclamo, e qualsiasi altro reclamo per qualunque motivo proposto, accompagnato dal tagliando figlia di partecipazione al concorso e dall'importo di L. 100 restituibili in caso di accoglimento, deve pervenire alla competente sede di zona entro e non oltre il termine di sei giorni dalla data di pubblicazione dei numeri delle matrici vincenti sul Bollettino ufficiale o sul Bollettino ufficiale di ricevitoria.

Presso ogni sede di zona la Commissione di cui all'art. 7 procederà, sulla scorta delle matrici custodite nell'archivio, alla decisione dei reclami tempestivamente pervenuti redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni degli elenchi delle matrici vincenti, che dovranno essere pubblicate sul Bollettino ufficiale.

Art. 11.

E' istituita in Roma, presso la Direzione generale dell'Ente gestore, una Commissione centrale composta di un rappresentante dell'Amministrazione delle finanze, che la presiede, di un rappresentante del C.O.N.I. e di un notaio, o di un pubblico funzionario, che esercita anche funzioni di segretario. Tale Commissione ha il compito di esaminare i reclami ad essa trasmessi dalle Commissioni di zona e di determinare, sulla base degli accertamenti delle Commissioni stesse, le quote unitarie definitive dei premi da pubblicare sul Bollettino ufficiale. Dopo tale pubblicazione avrà inizio il pagamento dei premi.

Trascorsi quindici giorni da tale pubblicazione cesserà per l'Ente gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione delle matrici di ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelle relative a reclami non accolti.

Ogni presunto diritto comunque attinente o conseguente alla decisione dei reclami dovrà essere esercitato in giudizio entro i sessanta giorni successivi alla data di svolgimento del concorso.

Art. 12.

Le Commissioni di zona possono trasmettere i reclami che appaiono di non pronta ed agevole decisione alla Commissione centrale prevista nell'articolo 11. Le decisioni della Commissione centrale devono essere prese entro trenta giorni dalla data del concorso e devono essere pubblicate nel primo Bollettino ufficiale immediatamente susseguente. In tal caso il calcolo delle quote unitarie dei premi è effettuato comprendendo provvisoriamente tra i vincitori anche i reclami predetti, il premio dei quali viene però accantonato per essere successivamente attribuito ad essi in caso di accoglimento del reclamo. Se il reclamo viene respinto, si attende il decorso del termine fissato nell'art. 11, ultimo comma, dopo di che, se nessun giudizio è stato promosso, si procede con i criteri fissati nell'art. 9, al riparto del premio tra i vincitori definitivi; qualora invece sia stato promosso giudizio, il premio stesso rimane accantonato fino all'esito definitivo del giudizio stesso.

Art. 13.

I premi di quota unitaria non superiore a L. 20.000 sono pagati a favore e a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le modalità stabilite dall'Ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale.

I premi di quota unitaria superiore a L. 20.000 sono pagati a favore e a spese del vincitore il cui nome, cognome e indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia, il vincitore è tenuto a comunicare all'Ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento.

I premi di quota unitaria compresa tra L. 20.001 e lire 200.000 sono spediti a domicilio e a spese del vincitore, sempreche il nome, cognome e indirizzo del vincitore stesso risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio della scheda.

Salvo quanto previsto al comma precedente, il pagamento dei premi avviene dietro ritiro del tagliando figlia, escluso qualsiasi equipollente. Qualora il vincitore non sia in grado di produrlo, il pagamento del premio può essere disposto, decorso il termine di decadenza di 120 giorni di cui all'ultimo comma del presente articolo, sempreche esistano ampi ed obiettivi elementi di identificazione dell'effettivo avente diritto, risultanti dalle iscrizioni apposte sulla parte di scheda in possesso dell'Ente gestore, sentita un'apposita Commissione nominata dall'Ente stesso e di cui fa parte un rappresentante del Ministero delle finanze.

Qualsiasi comunicazione riguardante le modalità di pagamento dei premi sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale recante le quote definitive dei premi di ogni concorso.

I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei premi se non ne richiedono il pagamento nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli estremi della matrice vincente.

Art. 14.

Concorrono alla determinazione delle colonne vincenti solamente le matrici che, compilate e ricevute nei modi prescritti, risultino custodite a norma dell'art. 7

Qualora, per qualsiasi motivo, la matrice non fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al concorso deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta e il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna del tagliando figlia in suo possesso, esclusa — salvo i casi di dolo o colpa grave — ogni responsabilità tanto dell'Ente gestore e dei suoi ausiliari quanto dei ricevitori autorizzati, nello svolgimento delle rispettive attività.

Il disposto del comma precedente si applica anche nel caso in cui la matrice rinvenuta nell'archivio si presenti non integra o non decifrabile od appaia comunque alterata o corretta in modo da non consentire l'accertamento della esattezza dei pronostici.

L'Ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancanza di una matrice, ne danno notizia al pubblico mediante avviso che deve rimanere esposto nel locale di svolgimento delle attività rispettive sino alla scadenza del termine di reclamo previsto dall'art. 10.

Le matrici comunque mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare.

Art. 15.

Qualora, prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 8, dovesse verificarsi, per cause di forza maggiore, la distruzione totale o parziale delle matrici ricevute e custodite, le matrici distrutte saranno dichiarate escluse dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso della quota destinata al fondo premi.

La medesima norma sarà applicata, qualora all'inizio delle operazioni sopra menzionate dovesse essere constatata la non integrità dell'archivio o della sua serratura.

Ove le ipotesi di cui ai due comma precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 8, saranno considerate valide solamente le vincite già accertate e verbalizzate, esclusa la facoltà di reclamo di cui all'art. 10.

Art. 16.

La responsabilità dell'Ente gestore e dei suoi ausiliari, come pure quella dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività, ove non sia esclusa dalle presenti norme, è comunque limitata, salvo i casi di dolo o di colpa grave, al risarcimento dei danni, in misura non superiore a venti volte la posta pagata.

Di ogni comunicato relativo allo svolgimento dei concorsi sarà data legale notizia agli interessati, ad ogni effetto, mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale di cui all'art. 10, e mediante affissione in apposito albo presso gli uffici di Zona.

Il Foro competente per territorio in ogni controversia relativa alla partecipazione al concorso è quello di Roma, sede dell'Ente gestore.

(6253)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1963.

Proroga del termine stabilito dall'art. 15 del decreto ministeriale 19 gennaio 1963, concernente l'impiego di additivi chimici nella lavorazione delle sostanze alimentari, per la produzione di alimenti e bevande non conformi ai requisiti fissati dall'art. 3.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 22 e 5, lettera *g*) della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1963, che disciplina l'impiego ed approva l'elenco di additivi chimici nella lavorazione delle sostanze alimentari;

Visto l'art. 15 del predetto decreto ministeriale, con il quale viene concesso un termine di mesi due a partire dal 7 marzo 1963, per la produzione di alimenti e bevande non conformi alle disposizioni previste dallo art. 7 dello stesso decreto;

Ritenuta la necessità di concedere un'adeguata proroga al suddetto termine;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine di mesi due di cui all'art. 15 del decreto ministeriale 19 gennaio 1963, descritto in premesse, per la produzione di alimenti e bevande non conformi alle disposizioni prescritte dall'art. 7 dello stesso decreto, è prorogato al 28 febbraio 1964.

Roma, addì 25 giugno 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(6315)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1963.

Proroga del termine stabilito dall'art. 9 del decreto ministeriale 19 gennaio 1963, concernente l'impiego di materie coloranti nella lavorazione delle sostanze alimentari, per la produzione di alimenti e bevande non conformi ai requisiti fissati dall'art. 3.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 10 e 5, lettera *f*), della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1963, che disciplina l'impiego e approva l'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, della carta e degli imballaggi di sostanze alimentari e degli oggetti di uso personale e domestico;

Visto l'art. 9 del predetto decreto ministeriale con il quale viene concesso il termine di mesi due a partire dal 7 marzo 1963, per la produzione di alimenti e bevande non conformi alle disposizioni prescritte dall'art. 3 dello stesso decreto;

Ritenuta la necessità di concedere un'adeguata proroga al suddetto termine;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine di mesi due di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 19 gennaio 1963, descritto in premesse, per la produzione di alimenti e bevande non conformi alle disposizioni prescritte dall'art. 3 dello stesso decreto, è prorogato al 28 febbraio 1964.

Roma, addì 25 giugno 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(6314)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 296, relativo alla fornitura di attrezzature sanitarie ed arredamento per il nuovo Ospedale generale di Mogadiscio.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 86, del 10 giugno 1963, il bando di gara n. 296, relativo alla fornitura di attrezzature sanitarie ed aredamento per il nuovo Ospedale generale di Mogadiscio. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fiso 800.000. Termine previsto per la consegna: da indicarsi dal concorrente.

Le offerte dovranno essere inviate alla Segreteria del Dipartimento lavori pubblici del Ministero lavori pubblici e comunicazioni della Repubblica somala, in Mogadiscio, prima della data fissata per la loro apertura che avverrà il 30 agosto 1963 alle ore 10 locali presso i servizi del Dipartimento lavori pubblici del Ministero lavori pubblici e comunicazioni della Repubblica somala in Mogadiscio.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(6298)

Bando di gara n. 297, relativo alla costruzione di un ospedale rurale (52 letti) a Rutana, nel Regno del Burundi

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 86, del 10 giugno 1963, il bando di gara n. 297, relativo alla costruzione di un ospedale rurale (52 letti) a Rutana, nel Regno del Burundi. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Franchi Burundi 3.250.000. Termine previsto per l'esecuzione: 8 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a: Monsieur le Secrétaire Permanent du Conseil des Adjudications du Burundi, Boîte postale 1970, a Usumbura (Burundi), prima della data prestabilita per la loro apertura che avverrà il 7 settembre 1963, alle ore 11 locali nella sala delle riunioni del Consiglio delle aggiudicazioni del Governo del Burundi, presso il Ministero delle finanze.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(6299)

Bando di gara n. 298, relativo alle sovrastrutture del porto di Cotonou (Dahomey)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 88, del 14 giugno 1963, il bando di gara n. 298, relativo alle sovrastrutture del porto di Cotonou (Dahomey). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 350.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 14 mesi, massimo.

Le offerte dovranno essere inviate a: Direction des Travaux Publics - Cotonou - Dahomey, prima della data prestabilita per la loro apertura che avverrà il 23 settembre alle ore 15 locali a Cotonou presso il Ministero dei lavori pubblici.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(6300)

Bando di gara n. 299, relativo alla costruzione di una scuola per infermieri ed ostetriche a Libreville (Repubblica del Gabon).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 88, del 14 giugno 1963, il bando di gara n. 299, relativo alla costruzione di una scuola per infermieri ed ostetriche a Libreville (Repubblica del Gabon). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 38.000.000.

Le offerte dovranno essere inviate a: Monsieur le Ministre des Travaux Publics du Gabon, B.P. 49 a Libreville, prima della data prestabilita per la loro apertura che avverrà il 10 settembre 1963, alle ore 15,30 locali (ore 14,30 GMT) a Libreville (Gabon).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(6301)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Vaso Picenarda », con sede in frazione Fontanella Grazioli del comune di Casalromano (Mantova).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, n. 18772, in data 19 giugno 1963, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Vaso Picenarda », con sede in frazione Fontanella Grazioli del comune di Casalromano (Mantova), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 12 marzo 1961.

(6334)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « On.le ing. Volpino Volpini, per la difesa dei frangiventi e sempreverdi e la redenzione delle sabbie marine », con sede nel comune di Porto Recanati (Macerata).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, n. 36103, in data 19 giugno 1963, è stato approvato ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « On.le ing. Volpino Volpini, per la difesa dei frangiventi e sempreverdi e la redenzione delle sabbie marine », con sede nel comune di Porto Recanati (Macerata), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 22 ottobre 1961.

(6335)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1963, registro n. 15 Istituti di previdenza, foglio n. 293, è stato dichiarato inammissibile, perchè relativo a materia riservata alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 18 ottobre 1961 dal sig. Stefano Cristiano, segretario comunale a riposo con trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, contro la nota del 18 aprile 1961, con la quale il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, ha comunicato di non poter accogliere l'istanza rivolta ad ottenere, sulla base dell'art. 13 della legge 27 maggio 1959, n. 324, la concessione dell'aggiunta di famiglia attribuita ai pensionati statali dall'art. 5 della legge 9 agosto 1954, n. 748.

(6184)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

Corso dei cambi del 4 luglio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,62	621,74	621,62	621,86	621,65	621,64	621,72	621,55	621,63	621,65
$ Can.	576,28	576,40	576,50	576,35	575 —	576,22	576,30	576,20	576,15	576,15
Fr. Sv.	143,75	143,80	143,82	143,835	143,72	143,81	143,83	143,75	143,82	143,80
Kr. D.	90,17	90,20	90,20	90,19	90,15	90,18	90,175	90,15	90,18	90,18
Kr. N.	86,98	87 —	87 —	87,01	87,05	86,99	87,02	87 —	86,98	86,98
Kr. Sv.	120,04	120,05	120,05	120,06	120,05	120,03	120,035	120,02	120,05	120,05
Fol.	172,55	172,53	172,58	172,565	172,50	172,55	172,52	172,55	172,56	172,55
Fr. B.	12,45	12,458	12,46	12,4625	12,455	12,46	12,456	12,45	12,46	12,45
Franco francese	126,87	126,90	126,86	126,91	126,90	126,88	126,89	126,90	126,88	126,87
Lst.	1741,26	1741,45	1741,75	1741,85	1741 —	1741,27	1741,55	1741,20	1741,40	1741,35
Dm. occ.	156,19	156,20	156,20	156,2375	156,10	156,17	156,18	156,15	156,19	156,18
Scell. Austr.	24,09	24,10	24,09	24,095	24,05	24,09	24,0925	24,10	24,09	24,09
Escudo Port.	21,70	21,70	21,7225	21,72	21,70	21,70	21,71	21,70	21,71	21,70

Media dei titoli del 4 luglio 1963

Rendita 5 % 1935	107,45
Redimibile 3,50 % 1934	91,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 luglio 1963

1 Dollaro USA	621,79
1 Dollaro canadese	576,325
1 Franco svizzero	143,832
1 Corona danese	90,182
1 Corona norvegese	87,015
1 Corona svedese	120,047
1 Fiorino olandese	172,542
1 Franco belga	12,459
1 Franco francese	126,90
1 Lira sterlina	1741,70
1 Marco germanico	156,209
1 Scellino austriaco	24,094
1 Escudo Port.	21,715

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Franco Abeniacar, nato a Genova il 7 agosto 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Firenze in data 26 aprile 1955.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(6183)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione

Il dott. Alberto De Sanctis, nato a Rieti l'8 agosto 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 13 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6182)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Istituto delle Suore Francescane Elisabettine di Padova ad istituire una scuola per assistenti sanitarie visitatrici in Pordenone (Udine).

Con decreto n. 300.7/II/86-12, in data 7 giugno 1963, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto delle Suore Francescane Elisabettine di Padova è stato autorizzato ad istituire una scuola per assistenti sanitarie visitatrici in Pordenone, via del Traverso, 30.

(6259)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Mirabella Eclano

Con decreto provveditoriale n. 30081 in data 25 giugno 1963, è stato approvato, il piano di zona del comune di Mirabella Eclano, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto.

Con lo stesso decreto è stata respinta l'opposizione a firma di De Rogatis Antonino ed altri.

(6318)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a settantacinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle .foreste, appprovato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settantacinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore della agricoltura centrale e periferico, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d)* del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali Ufficio concorsi Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno di età in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa. La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, ed ai commi terzo e quarto sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I profughi disoccupati dovranno trasmettere una attestazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o dall'Ufficio di collocamento in cui sono iscritti.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata da notaio. Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato - diploma, contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune o, se assegnati alla leva marittima, dalla Capitaneria di porto;

7) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dello invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata dal comandante del Corpo di appartenenza attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1963
Registro n. 11 Agricoltura e foreste, foglio n. 103. — ANGELINI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Agronomia e coltivazioni arbacee ed arboree;

2) Economia e politica agraria, estimo rurale;

3) Zootecnia.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;

2) Industrie agrarie;

3) Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria;

4) Principi di diritto agrario; legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

Roma, addì 16 febbraio 1963

Il Ministro: RUMOR

(6067)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di fisica sperimentale nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica, indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1961.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa-Aeronautica dispensa n. 7 del 1° aprile 1963, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 gennaio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di fisica sperimentale nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica, indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1961.

(6287)

MINISTERO DELLA SANITA'

Variante al diario delle prove scritte del concorso a quindici posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1962, registro n. 6 Sanità, foglio n. 385, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quindici posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 9 maggio 1963, n. 300.3.A.193, con il quale è stata fissata la data del 3, 4 e 5 ottobre 1963, per le prove scritte del concorso di cui sopra (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135, del 22 maggio 1963);

Vista la nota del Ministero delle finanze n. 88862 del 20 giugno 1963, con la quale si comunica la disponibilità dell'aula « C » per i giorni 17, 18 e 19 dicembre 1963;

Ritenuto che occorre provvedere alla rettifica a quella data delle prove scritte del concorso di che trattasi;

Decreta:

Le prove scritte del concorso di cui alle premesse, in precedenza fissate per i giorni 3, 4 e 5 ottobre 1963, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno, nei giorni 17, 18 e 19 dicembre 1963, alle ore 8,30.

Roma, addì 27 giugno 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(6345)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

Si comunica che con decreto in data 26 giugno 1963, il diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità, è stato fissato per i giorni 9 e 10 dicembre 1963, alle ore 8,30, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, Roma.

(6344)

Modifica al diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

A parziale modifica del decreto in data 5 marzo 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, del 27 marzo 1963, il diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità, è stato fissato per i giorni 3 e 4 ottobre 1963, alle ore 8,30, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

(6346)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trapani.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 7 giugno 1962, n. 5150, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte ostetriche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961;

Visto il successivo decreto del 2 ottobre 1962, n. 9026, col quale dal bando suddetto è stata stralciata la condotta ostetrica di Rilievo ed è stata aggiunta la 3ª condotta del comune di Trapani e prorogato, nel contempo, il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso alle ore 12 del giorno 15 gennaio 1963;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come appresso:

Presidente:

Gisiano dott. Antonino, vice prefetto.

Componenti:

Tumminia dott. Antonino, medico provinciale;

Savona prof. Baldassare, primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale Sant'Antonio di Trapani;

Giacalone prof. Tommaso, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Ciantro Antonina, ostetrica condotta.

Segretario:

Rubino dott. Ignazio, direttore di sezione della prefettura di Trapani.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Trapani.

Trapani, addì 20 giugno 1963

Il medico provinciale: TUMMINIA

(6288)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.